

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO  
SEZIONE 1° CIVILE

In persona del Giudice Istruttore dott.ssa Silvia Vitro', in  
funzione di Giudice unico

Visto l'art. 281 sexies c.p.c.

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 28114/2013 R.G.

PROMOSSA DA:

**BANCA** difesa dall'avv. Andrea Lamorgese ed elett.  
dom. presso l'avv. Elena Banin per procura a margine  
dell'atto di citazione

**ATTRICE**

**CONTRO**

**CONVENUTI CONTUMACI**

avv.ti quale Trustee del Trust Luxar, difeso dagli  
della comparsa di costituzione per procura a margine

**CONVENUTO**

**OGGETTO:** azione revocatoria ordinaria



All'udienza tenutasi il giorno 29/5/2015 si procede alla discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

All'esito della discussione il G.I. pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione, sulla base dei seguenti

#### MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

- **Visto** l'atto di citazione notificato in data 30/9-1/10-9/10/2013 con cui la Banca \_\_\_\_\_ ha convenuto in giudizio i sig.ri

riferendo:

.che la società \_\_\_\_\_ ha, in data 30/4/2010, sottoscritto contratto di conto corrente n. \_\_\_\_\_ e contratto di apertura di credito con collegata lettera di fido per €. \_\_\_\_\_ titolo di apertura di credito in conto corrente, presso la Banca \_\_\_\_\_

.che sempre in data 30/4/2010 il sig. \_\_\_\_\_ si è costituito fideiussore della \_\_\_\_\_ dallo stesso amministrata, fino alla concorrenza di €. \_\_\_\_\_ per l'adempimento delle obbligazioni dipendenti da concessione di credito;

.che, sopraggiunto, in data 5/11/2012, il fallimento della \_\_\_\_\_ la Banca \_\_\_\_\_ ha, in data 27/11/2012, invitato il fideiussore \_\_\_\_\_ a corrisponderle le somme dovute dalla società garantita in virtù dei rapporti bancari a questa intestati e degli affidamenti concessi in relazione a tali rapporti, somme ammontanti ad €. \_\_\_\_\_ oltre interessi dall'1/10/2012 al soddisfo;

.che, successivamente, la Banca ha verificato, a mezzo ispezioni ipotecarie, che \_\_\_\_\_ si era reso totalmente impossidente perché:

..da un lato, aveva affidato i beni siti nel Comune di \_\_\_\_\_ al sig. \_\_\_\_\_, nominato trustee del Trust Luxar, con la durata di 30 anni, in forza di atto istitutivo di trust e affidamento di beni al trustee in data 7/12/2010, trascritto il 3/1/2011 presso la Conservatoria di Lecce;



..dall'altro, quanto ai beni sussistenti presso la Conservatoria di Torino, il ..... aveva costituito un fondo patrimoniale (in data 23/2/2011), peraltro già colpito da due domande di revocatoria ex art. 2901 c.c., trascritte in data 12/4/2012 e 31/5/2012 da parte di altre banche;

.che all'art. 10 dell'atto istitutivo del Trust Luxar erano indicati come beneficiari, oltre al disponente ....., anche la moglie, ....., e i figli minori .....

.che l'atto di affidamento/conferimento al trustee ..... doveva essere dichiarato inefficace e revocato ex art. 2901 c.c. in relazione alle pretese fatte valere dalla Banca ....., considerato che il trust era stato costituito pochi mesi dopo la sottoscrizione del conto corrente su indicato e del contratto di apertura di credito e l'assunzione del debito garantito in forza della sottoscrizione della fideiussione;

- Rilevato che il convenuto trustee costituitosi con comparsa dell'11/2/2014, ha sostenuto l'infondatezza della domanda attorea, sottolineando le finalità del trust di provvedere alla sicurezza e tutela familiare e l'assenza di consapevolezza, da parte del trustee, circa la situazione debitoria del disponente, considerato anche che la Banca non ha mai inviato comunicazione su tale argomento prima dell'instaurazione del giudizio;

- Rilevato che la domanda dell'attrice va accolta;

-Rilevato che sussistono i presupposti per addivenire alla revocatoria, ex art. 2901 c.c., del Trust Luxar in esame, considerato:

.che il trust è stato costituito (in data 7/12/2010) pochi mesi dopo la stipulazione dei contratti di conto corrente e apertura di credito da parte del disponente ..... e della Banca .....

.che, dunque, il credito della Banca è insorto anteriormente alla costituzione del trust, dovendosi considerare il momento dell'accreditamento e non quello dell'effettivo prelievo da parte del correntista;



.che la diposizione del trust comporta senz'altro pregiudizio alle ragioni della Banca, dal momento che (come affermato da parte dell'attrice e non contestato dal convenuto rimasto contumace) la creazione del trust ha reso impossidente il sig. (anche alla luce della costituzione di fondo patrimoniale, già soggetto ad azioni revocatorie);

.che la consapevolezza di tale pregiudizio da parte del debitore disponente emerge dalla coscienza, da parte di costui, dell'assunzione della fideiussione in data anteriore (di pochi mesi) alla costituzione del trust e dal fatto che, già al momento della creazione del trust, il conto corrente intestato alla (della quale era amministratore) annotava un saldo passivo di oltre €. come risulta dagli estratti conto prodotti dall'attrice);

.che, essendo il conferimento di beni in trust un atto a titolo gratuito, non è necessaria la consapevolezza da parte del terzo (trustee) del suddetto pregiudizio;

-Rilevato che, pertanto, va accolta la domanda di revocatoria attorea e che i convenuti vanno condannati a rimborsare all'attrice le spese processuali (compreso il convenuto trustee, che ha contestato la domanda attorea, concludendo con la richiesta di dichiarazione dell'inammissibilità e infondatezza della stessa);

#### P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;

ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta;

Dichiara inefficace e revoca ex art. 2901 c.c., nei confronti della Banca spa, l'atto di affidamento/conferimento al trustee posto in essere dal convenuto nell'ambito dell'atto istitutivo di trust e affidamento di beni al trustee del 7/12/2010

, trascritto nei registri immobiliari della Conservatoria di Lecce in data al n.



avente ad oggetto la proprietà piena ed esclusiva per l'intero dei seguenti beni:

- 1) unità immobiliare sita in \_\_\_\_\_ riportata nel NCEU \_\_\_\_\_
- 2) unità immobiliare sita in \_\_\_\_\_ riportata nel NCEU \_\_\_\_\_
- 3) unità immobiliare sita in \_\_\_\_\_  
Comune di \_\_\_\_\_
- 4) \_\_\_\_\_

Ordina al Conservatore dei RR.II. di Lecce di procedere alla annotazione, a margine della trascrizione del presente atto di citazione, della presente sentenza;

Condanna i convenuti \_\_\_\_\_ in proprio e quale genitore di \_\_\_\_\_, in solido tra loro, a rimborsare all'attrice Banca \_\_\_\_\_ le spese processuali, che liquida nella misura di €. 2.767 (per competenze: €. 810- fase studio- + €. 573,5-fase introduttiva- + €. 1383,5- fase decisoria-), oltre Iva e Cpa.

Così deciso dal G.I. in funzione di Giudice unico all'udienza del 29/5/2015.

Il Giudice.

